

Art. 54. Accredитamento

1. Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate.
2. L'accreditamento, in particolare, è condizione essenziale per i soggetti erogatori per:
 - a) instaurare rapporti economici al fine dell'erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
 - b) partecipare all'istruttoria pubblica;
 - c) partecipare all'attuazione dei piani di zona.
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 determina i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.
4. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati.